

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre le spese legali e peritali sostenute in conseguenza di un fatto correlato allo svolgimento dell'attività professionale assicurata di Medici, specializzandi e specialisti in Dermatologia iscritti alla Società italiana Dermatologia Legale e Forense – SIDELF



Cosa è assicurato?

PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

La garanzia opera per:

- ✓ difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;
- ✓ difendersi in un procedimento penale per delitto doloso;
- ✓ difendersi contro provvedimenti disciplinari applicati dall'ordine professionale di appartenenza davanti all'organo giudicante competente, a condizione che il procedimento si concluda con l'accertamento di assenza di responsabilità dell'assicurato o il pieno accoglimento del ricorso di quest'ultimo.
In relazione a tali eventi, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIPENDENTE PUBBLICO E RICHIESTE RISARCITORIE

Generali Italia tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi indicati in polizza presso la Pubblica Amministrazione.

La garanzia opera per:

- ✓ difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa – contabile e giudizio di conto per danno erariale. Generali Italia assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase con il limite di 20.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
- ✓ ottenere assistenza legale, in caso di richiesta di risarcimento avanzata direttamente da un terzo danneggiato, per chiamare in causa la struttura ospedaliera di appartenenza e/o per richiedere l'estromissione dal giudizio.

PACCHETTO CONTRATTUALE LIBERI PROFESSIONISTI

Tale garanzia può essere scelta solo da medici che svolgono l'attività in regime di libera professione e solo se è stata acquistata anche la garanzia PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI Generali Italia tutela i diritti del contraente negli eventi relativi all'esercizio della propria attività professionale indicata in polizza se deve affrontare:

- ✓ controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori per inadempimenti, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- ✓ controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro unico del lavoro;
- ✓ controversie che riguardano gli immobili nei quali l'assicurato svolge la propria attività, incluse quelle che riguardano la locazione, il diritto di proprietà e altri diritti reali.

La garanzia viene inoltre estesa alle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale con i pazienti, con esclusione del recupero dei crediti e con il limite di due sinistri accaduti per ciascun anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

La garanzia è esclusa:

- ✗ per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali e per i procedimenti per responsabilità da danno erariale collegati alle proprie mansioni e alle violazioni di tali materie;
- ✗ per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- ✗ per controversie di natura civile salvo quanto indicato espressamente nelle garanzie sottoscritte;
- ✗ per procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- ✗ per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; se l'assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto con decisione passata in giudicato o se vi è derubricazione del reato da doloso a colposo o se è intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ✗ per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni irrogate direttamente all'assicurato;
- ✗ per vertenze di lavoro tra l'assicurato e il proprio datore di lavoro e per procedimenti disciplinari applicati dal datore di lavoro.

La garanzia "Pacchetto contrattuale liberi professionisti" è esclusa per:

- ✗ controversie che riguardano veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- ✗ controversie che riguardano la compravendita o la costruzione di beni immobili;
- ✗ controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- ✗ controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ✗ controversie che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori od operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- ✗ controversie nei confronti di Generali Italia o di DAS.

Sono altresì escluse le seguenti spese:

- ✗ spese, anche preventivate, non concordate con DAS;
- ✗ spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ✗ spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ✗ spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;

- × spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- × onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- × spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- × spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
- × spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- × il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento).



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto può prevedere limiti di indennizzo per franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e/o riportate sul Certificato di Adesione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.



Dove vale la copertura?

Le garanzie operano per i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive l'adesione al contratto, l'Aderente Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia all'Intermediario nei termini contrattuali.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Ciascun Aderente Assicurato è tenuto a corrispondere il premio dovuto entro la data di decorrenza definita nel Modulo di Adesione e il pagamento del premio all'Intermediario, tramite bonifico o carta di credito, ha effetto liberatorio in presenza di idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita agli Aderenti ai sensi di legge.

Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La presente Convenzione ha effetto dal 15/07/2020 e scadenza 31/12/2022.

La copertura prestata a favore di ciascun Aderente Assicurato ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La Convenzione cessa al 31/12/2022 senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione prestata a ciascun Aderente Assicurato cessa alla scadenza stabilita nel Certificato di Assicurazione senza necessità di disdetta.